

COMUNE DI DOZZA

ALLEGATO A DELIBERA DI CC N. ____ DEL ____

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Articolo 10 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati o disciplinati a norma del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.
4. *Il committente di una pubblica affissione o di una esposizione pubblicitaria è tenuto ad accettare - e far accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzino quell'impianto - nella dichiarazione o nella richiesta di affissione, il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dall'art.9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti) e dall' art. 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere).*

E' tenuto, altresì, al rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 87/2018, dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 300/2004 e dell'art. 51 comma 10 quinquies e seg. della L. 3/2003, pertanto non potrà esporre pubblicità anche in forma indiretta relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, prodotti da fumo-tabacchi, prodotti da liquidi o ricariche per sigarette elettroniche.

L'accettazione del citato Codice può operare anche in chiave preventiva consentendo, nei casi dubbi, di invitare l'inserzionista pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP (Istituto Autodisciplina Pubblicitaria), rendendo evidenti, nell'ambito del Regolamento del Canone Patrimoniale unico per le esposizioni pubblicitarie e di pubbliche affissioni, le regole di comportamento definite dalle Linee Guida sulle modalità attuative dell'art. 9 del D. L. 12 Luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese" e con particolare riferimento ai principi espressi nel Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale in materia di dignità delle persone dagli artt. 9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale) e 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere).

Il Comune, a seguito della pronuncia della competente autorità, rimuove o fa rimuovere l'esposizione della pubblicità contrastante con la normativa vigente o che fosse ritenuta inopportuna o sconveniente, con recupero delle eventuali spese sostenute.

Articolo 55 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio tecnico comunale.
2. Ai fini del comma precedente l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore economico in conto proprio o per conto di titolare di concessione ministeriale per l'uso di frequenze di telecomunicazioni di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico operatore economico di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.
3. La determinazione del canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente art. 50, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), maggiorazione alle tariffe previste per la zona di riferimento in considerazione del particolare sacrificio imposto alla collettività, dell'impatto dell'infrastruttura nel contesto territoriale e della possibile sottrazione di aree verdi per la collocazione delle infrastrutture;
 - b) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), la tariffa determinata secondo la precedente lettera a) è aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing.
4. Alla cessazione della concessione di cui ai commi precedenti l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di cessazione, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 180 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, duplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.
6. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo potrà essere oggetto di rateazione con le modalità previste ai successivi articoli.
7. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela della salute e del patrimonio storico architettonico.
8. Per le installazioni di impianti di cui al comma 1. già autorizzate alla data di approvazione del presente regolamento valgono gli importi e le modalità concessorie definiti in ambito pattizio fino alla data di scadenza delle stesse.
9. A decorrere dal 1.1.2022, gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al d.lgs. 2 agosto 2003, n. 259 che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 della legge 160/2019 sono soggetti per ogni impianto al canone previsto dall'art. 1 comma 831 bis della

legge 160/2019.

Articolo 79 - Regime Transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni di occupazione relative a prelievi sostituiti a norma del comma 816 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il servizio comunale competente potrà procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal presente regolamento comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi eventualmente acquisiti dovranno essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta della concessione o autorizzazione con le modalità previste nel presente regolamento.
5. Per il solo anno 2021, tutti i riferimenti di scadenza temporale al 31 marzo sono da intendersi al 31 maggio 2021.
6. Per il solo anno 2022 sono esenti dal canone – dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, in quanto prima esentate ai sensi di legge - le occupazioni temporanee e permanenti eseguite da imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114